



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 30.11.2023

Premessa

I Consigli Comunali dei Ragazzi sono una realtà in diversi Paesi europei. Queste forme di rappresentanza dei bambini, ragazzi, giovani sono ormai diffuse in molte grandi realtà, grazie anche alla “Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia” (20 novembre 1989).

In Italia, negli ultimi anni, sono stati attivati numerosi Consigli Comunali dei Ragazzi.

Nessuno può rappresentare adeguatamente i bambini e i ragazzi senza preoccuparsi di ascoltarli e consultarli. Far parlare i bambini e i ragazzi non significa chiedere loro di risolvere i problemi creati dagli adulti, apre invece ad una chiave di ascolto, per capirli e tenere conto delle loro idee e proposte.

È per questi motivi che questa amministrazione ritiene necessario, oltre che qualificante per l'intera comunità, l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, come strumento formativo ed educativo per i ragazzi; offrendo loro la possibilità di conoscere le radici delle istituzioni e il loro funzionamento, per poter così meglio fare valere e difendere i propri diritti.

Si ritiene, inoltre, che il CCR possa essere un ottimo veicolo per giungere ad una educazione civica in grado di formare una futura classe dirigente attenta e responsabile ed inoltre una cittadinanza attiva e non passiva e che sia in grado di collaborare attivamente alle scommesse di una comunità.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rientra in un progetto più ampio di “Educazione alla Cittadinanza e Partecipazione” che vede coinvolta l'intera Comunità Scolastica.

Il CCR ripudia il razzismo, l'intolleranza ed ogni forma di violenza, mettendo in essere ogni mezzo per promuovere l'uguaglianza, la solidarietà, la libertà e la fratellanza.

Sono coinvolti nel funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi:

- a. I ragazzi: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà composto dai rappresentanti delle classi della Scuola Secondaria di primo grado e delle classi quinte della Scuola Primaria che partecipano al progetto;
- b. I Dirigenti Scolastici e gli insegnanti che collaborano all'iniziativa, la quale dovrà essere collocata all'interno di un progetto educativo di Istituto ed inserita nel P.O.F.. L'esperienza potrà essere utilizzata dagli insegnanti per promuovere le finalità indicate all'art.2;
- c. Gli amministratori del Comune, cui spetta il compito di dimostrare e, dove possibile, tentare di realizzare le idee dei ragazzi.

In tal modo il Consiglio Comunale dei Ragazzi può inserirsi nello sforzo di costruire un reale rapporto educativo tra ragazzi e istituzione comunale, nelle due direzioni: i ragazzi parlano all'istituzione; i rappresentanti delle istituzioni ascoltano i ragazzi, mantenendoli costantemente informati sulle motivazioni che sottendono le scelte che li riguardano e impegnandosi, come possibile, nella formazione del CCR.

Art. 1

Il Consiglio comunale dei ragazzi

È istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 2

Finalità

1. Il Consiglio avrà come obiettivi:

- a) Favorire nei ragazzi la consapevolezza di sé, dei propri diritti, dei propri doveri, delle proprie capacità;
- b) Promuovere nei ragazzi la libertà di espressione e la manifestazione dei propri bisogni, dei propri desideri, delle proprie idee;
- c) Potenziare nei ragazzi la capacità di organizzare, progettare e scegliere attraverso una formazione, ove possibile, specifica;
- d) Dare diritto a chi non ha diritto di voto, affinché i ragazzi siano di stimolo al Consiglio Comunale degli Adulti.
- e) Avvicinare i ragazzi alle istituzioni, favorirne la partecipazione democratica alla vita associata e per formarne la futura classe dirigente;
- f) Avvicinare i ragazzi alle regole delle istituzioni e della comunità;
- g) Conoscere l'importanza del bene comune e salvaguardare il patrimonio collettivo.

Art. 3

Elezioni

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

- a. I rappresentanti vengono scelti, entro 90 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, tramite elezioni all'interno delle classi delle Scuole Secondarie di primo grado e delle classi quinte delle Scuole Primarie sia pubbliche che, eventualmente, parificate e private presenti nel territorio comunale;
- b. Ogni scuola, fatti salvi i criteri generali stabiliti dal presente articolo, stabilisce le modalità per l'elezione dei propri rappresentanti nonché le regole per l'uso degli strumenti funzionali allo svolgimento del procedimento elettorale;
- c. Almeno trenta giorni prima delle elezioni, in ciascuna scuola, si provvede ad avviare il procedimento elettorale, secondo le modalità individuate al precedente comma b), garantendo la più ampia informazione circa le funzioni e le competenze del consiglio e la possibilità e modalità del confronto tra i candidati.
- d. La composizione del C.C.R prevede 1 eletto per classe. Si auspica che le modalità individuate dall'istituzione scolastica, tengano conto del principio di parità di rappresentanza tra i due sessi;

2. Tutti i ragazzi della classe hanno diritto di elettorale attivo e passivo;
3. La votazione è segreta;
4. Nella votazione, i ragazzi possono esprimere due preferenze tenendo conto del principio di parità di rappresentanza tra i due sessi;
5. All'interno di ogni classe vengono eletti i ragazzi che hanno il maggior numero di voti. In caso di parità si considererà eletto il rappresentante più anziano d'età;
6. La durata della legislatura del C.C.R è di due anni scolastici. Qualora, nel corso del mandato, per dimissioni, per il venire meno delle condizioni di eleggibilità o per qualsiasi altra causa, si determini la decadenza di uno dei rappresentanti eletti, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, provvede alla surroga con il primo dei non eletti dello stesso sesso (*se presente tra questi ultimi*) e della stessa classe del consigliere decaduto, che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza della legislatura del Consiglio. Qualora non vi siano candidati non eletti all'interno della classe del consigliere decaduto, la surroga avverrà con il primo dei non eletti a livello di scuola di provenienza.
7. Ogni rappresentante non potrà essere eletto **più di due volte** durante il suo percorso scolastico;

Art. 4

Funzionamento del C.C.R

1. La prima seduta del C.C.R è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale assieme al sindaco del Comune entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti;
2. Durante la prima seduta il C.C.R elegge il Presidente e vice Presidente a maggioranza assoluta; fino all'elezione del Presidente la seduta è presieduta dal ragazzo più anziano d'età. Nel caso che, durante la prima votazione, non si raggiunga la maggioranza assoluta si procede ad una seconda votazione nella quale risulteranno eletti Presidente e Vice Presidente i ragazzi più votati. Nel caso di più candidati riportassero lo stesso numero di voti, si considereranno eletti il Presidente e Vice Presidente i ragazzi più anziani d'età tra questi.
3. Nel caso di decadenza o dimissione del Presidente o Vice Presidente il C.C.R procede all'elezione del nuovo Presidente/Vice Presidente nella prima seduta successiva, da tenersi, comunque, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di indisponibilità del presidente la seduta è convocata e presieduta dal vice Presidente, nel caso di indisponibilità di questo ultimo, sarà il consigliere più anziano d'età.
4. L'amministrazione comunale destina apposite risorse per le spese di funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e per lo svolgimento delle funzioni di cui al successivo articolo, di cui ne riceve relativa documentazione comprovante. Qualsiasi spesa legata al funzionamento del C.C.R. o allo svolgimento delle funzioni di cui al successivo articolo deve essere previamente autorizzata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
5. Il Presidente del C.C.R., alla prima seduta del C.C.R., nomina, tra i consiglieri eletti, un Segretario ed un vice Segretario per i casi di impedimento del primo.

6. Le sedute del C.C.R vengono presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che potrà essere coadiuvato dal Sindaco del Comune o suo delegato.
7. Alle sedute possono essere invitati i referenti dei vari servizi comunali interessati.
8. Le sedute del C.C.R sono pubbliche e si tengono, di norma, nell'aula consiliare del Comune, nelle date preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.
9. Le sedute del C.C.R sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
10. Ai lavori del Consiglio sarà data la pubblicità a cura delle Scuole.
11. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunirà almeno 2 volte durante l'anno della sua legislatura.
12. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è convocato in seduta congiunta con il Consiglio Comunale ordinario una volta l'anno. In tale seduta solo il Presidente del Consiglio Comunale, ha diritto di parola in rappresentanza di tutti i consiglieri del C.C.R e ragazzi di Borgo a Mozzano.

Art. 5 Compiti

1. Il C.C.R. è un organismo con funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri, richieste di informazioni e proposte, nei confronti degli organi comunali, rappresentando il bisogno dei ragazzi di Borgo a Mozzano.
2. Esso avrà un compito propositivo nei seguenti settori:
 - a. Politica ambientale;
 - b. Politica urbanistica: ai fini della formulazione di proposte per centri abitati a "misura dei ragazzi";
 - c. Sport;
 - d. Tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo;
 - e. Cultura;
 - f. Immigrazione;
 - g. Scuola e vivibilità nelle strutture;
 - h. Problemi del traffico e sicurezza stradale;
 - i. Assistenza alle persone in posizione di fragilità sociale;
 - j. Solidarietà;
 - k. Rapporti con l'UNICEF;
 - l. Rapporti con la famiglia;
 - m. Tutela del territorio.
3. Il C.C.R. ha altresì competenze riguardo a: iniziative culturali e didattiche, attrezzature didattiche e relative alle aree verdi.
4. Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale e sono esplicitate sotto forma di proposte, di pareri o di richieste di informazioni nei confronti del Consiglio Comunale cittadino.
5. Le deliberazioni sono verbalizzate dal Segretario del C.C.R. o in sua assenza dal vice segretario che, ove necessario, le sottopone all'Amministrazione comunale, la

quale, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, dovrà fornire risposta, per iscritto, alle richieste ivi contenute, illustrando le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

Art. 6

Competenze del Presidente

1. I lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi saranno presieduti dal Presidente, il quale avrà il compito di:
 - a. Convocare il C.C.R.;
 - b. Fissare gli OO.Dd.GG. e concordare le date delle adunanze;
 - c. Riunire il C.C.R., entro 10 giorni da quando un quinto dei Consiglieri dei Ragazzi o il Sindaco adulto del Comune lo richieda;
 - d. Presentare e far seguire l'ordine del giorno;
 - e. Leggere eventuali relazioni;
 - f. Dare la parola;
 - g. Moderare la discussione;
 - h. Far rispettare le norme del presente regolamento;
 - i. Promuovere interrogazioni, con relazioni scritte, al Consiglio Comunale degli adulti nei casi in cui non siano state recepite deliberazioni del C.C.R..

Art. 7

Competenze del Segretario

1. Il Segretario svolge le seguenti funzioni:
 - a. Fare l'appello alle sedute del C.C.R.;
 - b. Inviare la comunicazione delle sedute ordinarie e straordinarie del C.C.R.;
 - c. Registrare le presenze e assenze dei consiglieri;
 - d. Verificare le giustificazioni dei consiglieri assenti;
 - e. Trascrivere quanto prodotto dal C.C.R. (relazioni, avvisi, verbali ecc.);
 - f. Scrivere il verbale del C.C.R.;
 - g. Inviare il verbale al Sindaco e al Segretario Comunale;
 - h. Affiggere copie dei verbali nella bacheca della scuola e del Comune.
2. Le attività del presente articolo sono svolte con l'ausilio dei rispettivi docenti.

Art. 8 Supporti

1. Il Presidente del C.C.R., il Segretario e il Consiglio si avvalgono nelle proprie funzioni di un gruppo di lavoro costituito da:
 - a. Assessore delegato alla Pubblica Istruzione;

- b. Consigliere eventualmente incaricato;
- c. Insegnante per ogni classe in cui sono stati nominati i rappresentanti del C.C.R.
- d. I singoli servizi/uffici comunali che potranno essere sentiti ove necessario.

Art. 9

Pubblicità degli atti

1. Gli atti relativi all'attività del C.C.R. saranno esposti in apposita bacheca presso il Comune a cura del Segretario del C.C.R., sotto valutazione dell'impiegato addetto all'albo e presso le scuole, entro 5 giorni prima per le convocazioni, ed entro 15 giorni dall'approvazione degli atti deliberati.

Art. 10

Durata

1. Gli organi sopra citati durano in carica per due anni scolastici e comunque fino alla nomina del nuovo C.C.R. e l'inizio della nuova legislatura.